

L'Uncc esprime ferma contrarietà alla partecipazione del non professionista, socio di mero capitale, nelle società professionali, prevista dall'art. 41 "ddl concorrenza", in quanto:

A) non è realmente funzionale ad alcuno degli scopi proclamati o auspicabili:

- **non favorisce la concorrenza** (che non difetta in un Paese con 250 mila avvocati), perché l'effetto del capitale organizzato, presente nello studio con logiche di mero profitto, in grado di assumere effettiva posizione dominante anche quale committente primario, **sarà quello di indurre la concentrazione dei professionisti in pochi, grossi studi, con riduzione in definitiva dell'offerta e aumento dei costi per il cittadino utente.**

- **non è strumentale alla competitività**, anche internazionale: la legge professionale già prevede le società di capitali tra avvocati, che il governo ha contraddittoriamente omesso di attuare; **i canali di finanziamento per potenziare gli studi, non sono certo rappresentati dall'apporto di capitale sociale**, e ben diversi sono i mezzi per facilitarne l'accesso.

- **non incrementa la redditività della professione e il suo pil. Il profitto verrà concentrato sul socio capitalista, in grado, nelle attuali condizioni di mercato, di imporre, in fatto, remunerazioni marginali alla assoluta maggioranza dei legali.** Con ulteriore aumento delle diseguaglianze sociali e contrazione del benessere medio e della disponibilità di spesa.

- **non è funzionale all'economicità né all'efficienza e qualità dei servizi erogati:** le dinamiche predette consentiranno al capitale che controlla i grossi studi di imporre infine i prezzi, ormai liberi e porteranno ad una gestione dei conflitti di interesse connessa alla pura logica del profitto di impresa, a discapito della qualità;

- **non determina contenimento del contenzioso:** l'imperativo del profitto dell'investitore condurrà facilmente a spingere esasperatamente sulla domanda di giustizia dell'utenza;

B) compromette gravemente il segreto professionale, l'indipendenza e l'autonomia degli Avvocati, danneggiando il cittadino utente.

C) espone al rischio di infiltrazione del crimine organizzato in un settore cardine della Giustizia, viste le modalità di circolazione delle quote in alcune tipologie di società di capitali, es. s.r.l., senza la previsione di adeguati anticorpi e cautele.

D) Presenta gravi lacune e criticità, che vanno in ogni caso ovviate, laddove:

- i redditi prodotti dalle società devono essere ricondotti a quelli professionali, con ogni garanzia di compatibilità ed armonizzazione con il sistema previdenziale forense;
- le società professionali devono essere sottratte all'ambito delle procedure concorsuali;
- l'organo di amministrazione e comunque di direzione deve essere composto, integralmente, da professionisti;
- un professionista non deve potere partecipare contemporaneamente a più società;
- il trasferimento delle partecipazioni deve essere presidiato da adeguati controlli di trasparenza, legalità ed antiriciclaggio;
- devono essere prevenuti incompatibilità e conflitti di interesse, anche potenziali: allo scopo, occorre rendere facilmente e chiaramente identificabile, anche mediante affissione alla targa di Studio, l'eventuale socio di mero capitale: l'utente che si rivolge ad un avvocato della società professionale deve poter sapere chi può influenzare le mani in cui si mette. Devono essere vietati schermi fiduciari e qualora socio sia un'altra società, deve essere conoscibile il gruppo che infine la controlla, limitando "scatole cinesi" - "o finanziamenti indiretti che possano alterare di fatto i rapporti fra soci, ecc.";
- per lo stesso motivo, e per assicurare indipendenza ed imparzialità, deve essere prevista l'incompatibilità degli avvocati a patrocinare il socio di capitale della società professionale cui appartengono.